FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA E DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'OPERAZIONE 16.10.01 NELL'AMBITO DELLA MISURA 16 DEL PSR 2014-2020

Domande e risposte relative alle disposizioni attuative approvate con Decreto n. 6822 del 09 giugno 2017

Aggiornamento 14 dicembre 2017

1) E' possibile per un Distretto Agricolo assumere il ruolo di capofila di un progetto integrato di filiera da presentare ai sensi del bando dell'operazione 16.10.01?

Il soggetto capofila può essere un Distretto Agricolo solo se rispetta la condizione stabilita al paragrafo 3.4.1 del bando dell'operazione 16.10.01. Pertanto se un Distretto non è un'impresa che svolge attività di produzione primaria e/o trasformazione dei prodotti agricoli della filiera non può essere il capofila del progetto.

2) Sono finanziabili le spese sostenute dal capofila per la predisposizione della domanda di finanziamento dell'operazione 16.10.01?

No. Le spese sostenute dal capofila, sia mediante società di consulenza o personale dipendente, per la predisposizione e la presentazione della domanda di finanziamento e della documentazione prevista dalle successive fasi procedurali non sono ammissibili.

Le voci di spesa elencate nella tabella del paragrafo 7.1 del bando dell'operazione 16.10.01 sono riferite esclusivamente alla progettualità specifica del progetto integrato di filiera.

3) Un'impresa agricola può sottoscrivere due accordi di partenariato per la realizzazione di due progetti integrati di filiera?

Sì, a condizione che, avendo l'impresa due indirizzi produttivi, partecipi a progetti integrati di due filiere differenti.

Inoltre devono essere rispettate le regole dell'Operazione di riferimento riportate nell'allegato B al decreto di approvazione del bando dell'operazione 16.10.01 (dduo n. 6822 del 09/06/2017).

4) Tra gli "altri settori" previsti nel bando è possibile creare un progetto integrato di particolare interesse territoriale riguardante la filiera del bosco-legno?

No, i prodotti forestali non sono compresi nell'allegato 1 del Trattato.

Il bando dell'operazione 16.10.1, al paragrafo 1 prevede il vincolo di filiere limitatamente ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato, pertanto non è possibile presentare un progetto integrato relativo alla filiera dei prodotti forestali.

5) Le spese previste per le singole operazioni attivate con un progetto integrato di filiera devono essere sostenute dalle singole imprese o la fatturazione deve passare dal capofila?

Come stabilito al paragrafo 3.5.1 del bando dell'Operazione 16.10.01 i partner aderenti al progetto devono realizzare gli interventi con le modalità e condizioni previste dalle disposizioni attuative stabilite dalle singole Operazioni (compresa l'operazione 16.10.01) e possono beneficiare dei contributi previsti dalle Operazioni cui fanno riferimenti gli interventi da realizzare.

Pertanto le spese relative a una singola Operazione devono essere sostenute dal beneficiario dell'Operazione stessa al quale, a seguito dei controlli previsti, potrà essere erogato l'aiuto; sono quindi escluse fatturazioni attraverso il capofila.

Quest'ultimo potrà esporre e fatturare le spese di cooperazione previste dall'operazione 16.10.01 esclusivamente per i costi dallo stesso sostenuti.

6) Un soggetto con sede legale fuori dal territorio di Regione Lombardia può assumere il ruolo di capofila di un progetto integrato di filiera?

Sì, la condizione di ammissibilità è che l'impresa che assume il ruolo di capofila, pur avendo sede legale fuori Regione Lombardia, svolga in territorio lombardo l'attività di produzione e/o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli della filiera interessata dal progetto.

Ovviamente le spese di cooperazione, previste dall'operazione 16.10.01, riconosciute al capofila sono quelle relative alle attività svolte per la realizzazione del progetto integrato di filiera attinente il territorio della Regione Lombardia.

7) I Consorzi di Tutela possono essere beneficiari degli aiuti previsti dal bando dell'operazione 16.10.01 per i progetti integrati di filiera?

I Consorzi di Tutela possono accedere agli aiuti se rientrano tra soggetti definiti quali beneficiari per le singole Operazioni attivabili col progetto integrato definite al paragrafo 3.5.1 del bando dell'operazione 16.10.01 e nell'allegato B al decreto di approvazione del bando.

Si precisa che un Consorzio di Tutela può assumere il ruolo di soggetto capofila solo se rispetta la condizione stabilita al paragrafo 3.4.1 del bando dell'operazione 16.10.01 (allegato A del decreto di approvazione del bando). Pertanto se un Consorzio di Tutela non è un'impresa che svolge attività di produzione e/o di trasformazione dei prodotti agricoli non può essere il capofila del progetto.

8) Nell'ambito di un progetto integrato di filiera, è possibile costituire un'associazione temporanea d'impresa (ATI) per la presentazione di una domanda di finanziamento ai sensi dell'Operazione 4.1.02?

No, l'ATI non è tra i soggetti che possono presentare domanda di finanziamento indicati al paragrafo 3 delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.1.02.

9) Nell'ambito di un progetto integrato di filiera, è possibile attivare un accordo che coinvolga più di una filiera?

Il bando non esclude questa possibilità, ma il progetto deve dimostrare l'interconnessione delle filiere interessate e i soggetti coinvolti devono avere uno specifico obiettivo comune di sviluppo, come previsto al paragrafo 3.1 del bando.

10) Per l'operazione 4.2.01 è previsto un limite minimo di spesa specifico per le iniziative da realizzare nelle zone svantaggiate, nel comparto vinicolo e nel comparto ortofrutta?

No. Il limite minimo di spesa è fissato in 500.000,00 euro per tutte le zone di intervento e tutti i comparti, come stabilito al paragrafo 6.4 delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01 (allegato B del bando). Tale limite si applica anche al comparto vinicolo e al comparto ortofrutta di cui al paragrafo 5.3 relativo alle demarcazioni OCM.

11) Per le spese di Cooperazione previste dall'operazione 16.10.01 è possibile ricorrere a soggetti con sede legale fuori Regione Lombardia?

Premesso che le spese di cooperazione, previste dall'Operazione 16.10.01, devono essere sostenute esclusivamente dal capofila, l'ammissibilità delle spese stesse in fase di presentazione della domanda è legata al rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 7.1 e al paragrafo 11.4 (allegato A del bando) cui si rimanda per un'attenta lettura. Tra l'altro, è prevista la presentazione di tre preventivi comparativi (qui nulla vieta che il preventivo sia predisposto da un soggetto con sede legale fuori Regione Lombardia) e da una relazione con descrizione dettagliata delle spese che devono essere tra quelle elencate al paragrafo 7.1.

12) Per attivare le Operazioni 1.1.01 e 1.2.01 in un progetto integrato di filiera è necessario che i soggetti potenziali beneficiari delle misure stesse sottoscrivano l'accordo di partenariato?

Sì. Come previsto al paragrafo 3.2 (allegato A del bando), all'accordo partecipano tutti i soggetti che realizzano gli interventi indicati nel progetto e che attivano quali richiedenti/beneficiari le Operazioni collegate al progetto proposto. Pertanto sono ammissibili solo i soggetti sottoscrittori e le iniziative contenute nell'accordo/progetto e non sono sufficienti lettere di impegno o manifestazione di interesse.

13) Quali imprese devono essere indicate nella cartografia prevista nell'allegato 1, punto 4 lettera c) del bando?

Al paragrafo 4c dell'allegato 1 del bando è prevista la presentazione di cartografia con localizzazione degli interventi e l'elenco dei comuni dei centri aziendali delle imprese agricole che realizzano interventi. Si evidenzia che le imprese agricole destinatarie delle azioni di cui alle Operazioni 1.1.01 e 1.2.01, non realizzando interventi, non devono essere indicate nella suddetta cartografia.

14) E' possibile utilizzare la firma digitale per la sottoscrizione dell'accordo di filiera?

L'accordo di filiera può essere firmato direttamente da tutti i partner e scannerizzato per essere allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'Operazione 16.10.01, con

sottoscrizione digitale del solo capofila o, alternativamente firmato digitalmente da tutti i partner, compreso il capofila e allegato alla domanda di contributo.

15) In quali casi viene assegnato il punteggio relativo all'attività di "consulenza" prevista al criterio di valutazione 8 del bando dell'operazione 16.10.01?

Il punteggio previsto per l'attività di "consulenza" delle imprese agricole non sarà assegnato in quanto la relativa Operazione 2.1.01 non è stata attivata per la realizzazione dei progetti integrati di filiera.

16) Quale documentazione bisogna presentare nel caso non siano reperibili sul mercato 3 preventivi relativi alle spese di cooperazione previste per l'operazione 16.10.01?

E' necessario dimostrare il mancato reperimento di preventivi alternativi allegando le risposte negative dei fornitori interpellati e una relazione dettagliata che ne motivi il mancato reperimento e giustifichi la presenza di un unico preventivo.

17) Nel Computo Metrico, da presentare in caso di opere edili, come indicato al paragrafo 10.4 delle disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01, qualora non fossero presenti le voci di spesa nel prezziario Camera di Commercio della Provincia in cui vengono realizzati gli investimenti, è possibile utilizzare il prezziario della Camera di Commercio di Milano o delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia? C'è un riferimento per l'analisi del prezzo?

In caso di domanda presentata ai sensi dell'Operazione 4.2.01 non è consentito riportare nel Computo metrico voci di prezziario provenienti da prezziari diversi da quelli della Camera di Commercio della Provincia dove verranno realizzati gli interventi. In caso le voci di prezzo unitario non fossero presenti nel suddetto prezziario è consentita l'analisi del prezzo da effettuarsi a norma di legge, ossia secondo quanto disciplinato dall'articolo 32, comma 2 del DPR n. 207/2010.

18) Il paragrafo 3.4.3 del bando tra i requisiti che i progetti devono rispettare indica un'aliquota (per scaglioni) minima dell'importo totale degli interventi dell'Operazione 4.1.02 sul totale interventi delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01 in progetto. Per importo totale degli interventi si intende:

1. **l'importo degli interventi presentato?**
2. **l'importo ammesso in istruttoria delle Operazioni?**
3. **l'importo della spesa ammissibile a contributo determinata in istruttoria?**

Il bando stabilisce ai punti:

- 3.4.3, comma 1 che *"I progetti integrati di filiera devono rispettare i seguenti requisiti:*

  1) prevedere l'attivazione, oltre all'Operazione 16.10.01, almeno delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01, delle quali l'importo totale degli interventi dell'Operazione 4.1.02 deve rispettare la soglia minima di cui alla seguente tabella per scaglioni: …";

- 3.17, lettera b): *"Gli impegni essenziali per il progetto integrato di filiera sono: ...*

b) rispettare i requisiti di ammissibilità e ammissione a finanziamento del progetto integrato di filiera: tali requisiti non devono essere compromessi da modifiche dell'accordo, defezioni di partner, modifiche progettuali, rinunce/revoche di interventi; ...".

Pertanto l'aliquota minima per scaglioni dell'importo totale degli interventi Operazione 4.1.02 sul totale interventi Operazioni 4.1.02 e 4.2.01 in progetto si riferisce sia all'importo presentato, relativo alla previsione di progetto, sia all'importo ammesso ai sensi delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01, in quanto gli impegni essenziali si riferiscono al rispetto dei requisiti di ammissibilità e ammissione a finanziamento e pertanto devono essere mantenuti per tutta la durata del progetto, compreso il collaudo.

La citata aliquota non è riferibile alla spesa ammissibile a contributo in quanto tale spesa è limitata, rispetto alla spesa ammessa, ai massimali di spesa di ciascuna Operazione.

19) Operazione 4.2.01 – le disposizioni attuative prevedono che "Sono ammissibili solo le domande che comprovino l'integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.
L'integrazione di filiera è garantita dalla presenza, al momento della presentazione della domanda, di contratti preliminari stipulati direttamente con i produttori di base o con le loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente per il conferimento della materia prima".

Un contratto può essere tra il richiedente dell'Operazione 4.2.01 e un altro trasformatore che garantisca a sua volta tramite contratto una ricaduta ai produttori di base?

Le imprese che presentano domanda di contributo ai sensi dell'Operazione 4.2.01 possono stipulare contratti con imprese agricole che svolgono la propria attività al di fuori del territorio di Regione Lombardia o che non partecipano al progetto al progetto di filiera?

Le disposizioni attuative dell'Operazione 4.2.01 (Allegato B al decreto) prevedono che almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificato e controllato tramite l'acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario diversi dal richiedente, in cui siano assicurati vantaggi economici espliciti e misurabili nei confronti dei produttori di base.

Le stesse disposizioni stabiliscono che la quantità contrattualizzata e/o conferita dalle imprese agricole deve essere pari ad almeno il 70% della materia prima di provenienza extra aziendale; tale condizione viene verificata con riferimento al quantitativo di materia

prima da trasformare che transita sulle linee di lavorazione oggetto di contributo al termine dell'investimento.

I contratti preliminari da presentare ai sensi dell'Operazione 4.2.01 devono essere stipulati direttamente tra l'impresa agroindustriale richiedente e i produttori di base o loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente. Contratti tra impresa agroindustriale richiedente e altra impresa agroindustriale sua fornitrice che stipula contratti con i produttori di base non sono considerati validi.

È accettabile un contratto di filiera (con remunerazione della materia prima ai produttori di base) tra l'impresa richiedente dell'Operazione 4.2.01 ed una cooperativa che abbia obbligo di conferimento della materia prima da parte dei soci purché tale cooperativa abbia l'obbligo di ripartizione degli utili tra i soci. Pertanto solo in questo caso invece che remunerazione diretta tra il trasformatore richiedente l'agevolazione ai sensi dell'Operazione 4.2.01 e i produttori di materia prima, è accettabile una remunerazione indiretta per il particolare stato e vincoli dell'intermediario (cooperativa). Il fine è comunque sempre quello che sia evidente la remunerazione della materia prima che garantisca un vantaggio economico esplicito e misurabile nei confronti dei produttori di base.

I contratti possono essere stipulati anche con produttori di base o con loro organizzazioni di produttori riconosciute dalla normativa vigente aventi sede produttiva fuori dal territorio di Regione Lombardia. Si rammenta che l'intervento di cui si richiede l'agevolazione ai sensi dell'Operazione 4.2.01 deve essere effettuato in territorio lombardo.

Parimenti i produttori di base o loro organizzazioni con i quali vengono stipulati i contratti possono non essere partner del progetto di filiera. Si rammenta tuttavia che il punteggio di cui al criterio 7 del bando dell'Operazione 16.10.01 prevede la valorizzazione in termini economici dei produttori di base che partecipano al progetto di filiera.

20) Il bando dell'Operazione 16.10.01, al punto 3.4.2 stabilisce che "Il partenariato che sottoscrive l'accordo e che realizza interventi deve rispettare le seguenti condizioni per tutta la durata del progetto:

1. **essere formato in prevalenza numerica da imprese agricole;**
2. **essere costituito da almeno 10 imprese agricole, indipendentemente dalla loro natura giuridica (imprese individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative).**

Una società cooperativa agricola che realizza un intervento ai sensi dell'Operazione 4.2.01 può essere computata come una delle 10 imprese agricole? In caso negativo, se la società cooperativa agricola, oltre a presentare domanda di contributo ai sensi dell'Operazione 4.2.01 (agendo come trasformatore) presenta un intervento ai sensi dell'Operazione 16.2.01 come capofila, può essere calcolata come una delle 10 imprese agricole (agendo quindi come produttore di base)?

Il paragrafo 3.1 del bando stabilisce tra l'altro *"I soggetti partecipanti al progetto integrato devono agire nella filiera ciascuno con ruolo differente, di produzione primaria,*

trasformazione e/o commercializzazione." e "*In particolare i diversi componenti della filiera (attività di produzione primaria, attività di trasformazione e attività di commercializzazione), sono considerati in relazione alla tipologia/natura di intervento attivato e non all'Operazione attivata.*".

Un'impresa agricola, quale la cooperativa in questione, che presenta domanda ai sensi dell'Operazione 4.2.01 agisce come impresa che svolge attività di trasformazione. Non può quindi in tal caso l'impresa essere calcolata come una delle 10 imprese agricole.

Se la medesima cooperativa presenta domanda di contributo ai sensi dell'Operazione 16.2.01 occorre entrare nel merito del progetto pilota e di sviluppo di innovazione presentato. La cooperativa in questione può essere computata tra le imprese agricole se tale progetto è orientato prevalentemente alla produzione primaria rispetto alla trasformazione. **Tale requisito deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto integrato di filiera**.

21) Il bando dell'Operazione 16.10.01 e delle Operazioni collegate stabilisce che tutti gli allegati alla domanda debbano essere firmati digitalmente. Però non viene indicato chi deve firmare digitalmente gli allegati.

Le disposizioni attuative dell'Operazione 16.10.01 e delle Operazioni collegate, approvate con decreto n. 6822 del 09/06/2017 non precisano chi debba apporre la firma digitale sugli allegati alla domanda di contributo. Il motivo è perché ogni allegato deve essere firmato digitalmente da chi l'ha formulato, ossia i preventivi firmati dai fornitori, le relazioni tecniche dai tecnici che le hanno redatte e le tavole progettuali dai progettisti che le hanno predisposte, ecc.

In particolare:

1) Firma digitale sui titoli abilitativi (Permessi Costruire) emessi da Enti: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in vigore con modifiche dal 01/01/2006, stabilisce all'articolo 5 bis, comma 1: "*La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.*". Pertanto i documenti relativi a titoli abilitativi emessi da Enti verso imprese, quali i richiedenti delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01, dovrebbero essere emessi o perlomeno trasmessi al destinatario in formato elettronico e come tali possono essere allegati alla domanda di contributo in SISCO. Se tuttavia i documenti non sono stati emessi in formato digitale è necessario, per il caricamento sul portale SISCO, che gli stessi vengano resi in tale formato mediante scannerizzazione. In tal caso la firma digitale può anche essere del richiedente, dal momento in cui quella olografa risulta dal documento scannerizzato.
2) Firma digitale sui preventivi: come sopra riportato i preventivi devono essere firmati digitalmente dai fornitori. Si precisa che dall'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio sono state dotate di dispositivi di firma digitale, compresi gli artigiani e piccoli

commercianti. La pagina internet di riferimento è la seguente: http://www.card.infocamere.it/infocard/pub/

Pertanto è opportuno che la documentazione richiesta in allegato alla domanda di contributo sia firmata come sopra indicato. Si ritiene ammissibile che il Piano Aziendale e altri documenti generici possano essere firmati dal richiedente o dal tecnico delegato a predisporre la domanda di contributo. Per quanto concerne le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio del richiedente, le stesse devono essere firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

22) A seguito degli aggiornamenti normativi della SCIA come ci si deve comportare nella presentazione dei titoli abilitativi per interventi richiesti ai sensi delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01?

Successivamente alla pubblicazione del bando, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. X/6894 del 17/07/2017 ha approvato la modulistica unificata per una serie di titoli abilitativi urbanistici, rendendone omogenei i contenuti a livello regionale ma non ha ancora modificato, a seguito delle modifiche del DPR 380/2001, la normativa di cui alla legge regionale n. 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio". Tutti i profili applicativi della disciplina edilizia sono stati sintetizzati nella Circolare regionale 20 luglio 2017 - n. 10, della DG Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana, pubblicata sul BURL n. 30 del 24/07/2017.

Alla luce della modulistica approvata con la citata DGR, i seguenti paragrafi delle disposizioni attuative delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01, laddove utilizzano il termine DIA dovranno essere riconsiderati seguendo il principio generale in essi stabilito, ossia:

6.3 "Data di inizio degli interventi" dell'Operazione 4.1.02 e 5.4 "Data di inizio degli interventi" dell'Operazione 4.2.01:

"Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda ai sensi dell'Operazione 16.10.01 da parte del capofila del progetto di filiera.

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.".

I suddetti paragrafi, vanno riletti con riferimento alle recenti disposizioni come di seguito:

"Le date di avvio cui far riferimento sono:

1) *per la realizzazione di opere edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire, la data di inizio lavori comunicata, in alternativa:*
   a) *dal committente, ossia il richiedente il contributo, o dal responsabile dei lavori, nei casi in cui sussiste l'obbligo stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 99, comma 1, tramite l'applicativo web GE.CA. all'indirizzo http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/. Come stabilito con decreto n. 9056 del 14.09.2009, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la*

notifica preliminare di inizio cantiere - elaborata conformemente all'allegato XII del D.Lgs. suddetto - all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

b) dal direttore dei lavori al Comune;

2) per la realizzazione di opere edilizie oggetto di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art.23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- art.7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), in caso di:

a) sola SCIA o SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica) o sola SCIA Alternativa al Permesso di Costruire o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica): la data di presentazione della SCIA stessa all'Amministrazione competente;

b) SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso) o SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso): la data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente. In tal caso deve essere presentata dal richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

Nel caso in cui la SCIA sia presentata quale variante a DIA o permesso di costruire, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. n. 380/2001, articolo 22, commi 2 e 2-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 222/2016, articolo 3, comma 1, lettera f), la data di inizio interventi cui far riferimento è la data di inizio lavori relativa alla DIA o al permesso di costruire cui la SCIA in variante si riferisce;

... ".

Di conseguenza i seguenti paragrafi vanno letti e integrati come segue:

11.4 "Documentazione da allegare alla domanda", lettera d) dell'Operazione 4.1.02 e 10.4 "Documentazione da allegare alla domanda", punto 1, comma 1.1, dell'Operazione 4.2.01:

"Qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA, art. 22, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) o SCIA alternativa al permesso di costruire (art.23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- art.7 d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160), il richiedente deve allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il titolo abilitativo relativo all'intervento richiesto è la SCIA, indicandone il riferimento normativo.

Successivamente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

a) presentare la SCIA all'Ente territoriale competente;

b) trasmettere copia della SCIA con ricevuta del medesimo Ente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura;".

Qualora la suddetta SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, deve presentare la comunicazione da parte del Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.".

Quanto riportato nei paragrafi citati delle disposizioni attuative delle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01 resta in sostanza valido, con l'unica integrazione nella documentazione da presentare entro il termine dell'istruttoria in caso di SCIA condizionata da atti di assenso.